



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

- Sezione:** Fisco e diritti – Giusto processo tributario
- Titolo:** *Il rispetto dei diritti dell’accusato nella giurisprudenza della Corte EDU e la estensione alla materia tributaria: il caso Chambaz*
- Autore:** CESARE BORGIA
- Sentenza di riferimento:** Corte eur. dir. uomo, sez. V, 5 aprile 2012, *Chambaz c. Svizzera* (ricorso n. 11663/04)
- Parametro convenzionale:** art. 6 CEDU
- Parole chiave:** *Nemo tenetur se detegere*, diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, equo processo, accusa penale

Abstract: The paper focuses on the consequences of the applicability of the principles of due process with respect to the issue of protection for the taxpayer.

In this case, the Court held that there had been a violation of Art. 6 (Right to a fair trial) of the ECHR since the right not to incriminate oneself and the right of access to evidence held by the Swiss authorities were not respected. Particularly, the author highlights the implications of the decision in the Italian tax system wherein many substantive and procedural laws impose penalties on taxpayers for omitting to show requested documents during investigations.

SOMMARIO: 1. I fatti principali. – 2. La Corte EDU estende le garanzie previste dall’art. 6 CEDU alla materia tributaria. Il diritto a non autoincriminarsi. – 3. Le ricadute della evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU sull’ordinamento tributario italiano. – 4. Conclusioni.

1. I fatti principali.

Si fa sempre più incisiva la *vis expansiva* della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia tributaria ed è possibile constatare questa tendenza prendendo le mosse dalla sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sez. V, 5 aprile 2012, *Chambaz c. Svizzera*, (ricorso n. 11663/04).

Il sig. Chambaz, cittadino svizzero, ha presentato diversi reclami avanti alla Commissione di imposta federale e cantonale avverso la decisione della amministrazione finanziaria che gli contestava l’omessa dichiarazione di parte dei redditi in ragione di una non irrilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accertato.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Durante le procedure di reclamo il sig. Chambaz si è rifiutato di aderire alla richiesta, avanzata dalle Commissioni, di produrre documentazione relativa al suo patrimonio e ai rapporti con le banche che lo custodivano.

Le Commissioni di imposta hanno, quindi, rigettato il reclamo del contribuente, condannandolo, peraltro, al pagamento di una sanzione per non aver prodotto i documenti richiesti. Il ricorrente ha così impugnato queste decisioni avanti al Tribunale Amministrativo.

Durante l’*iter* di questo procedimento, poi, l’autorità federale ha avviato nei confronti del sig. Chambaz un’indagine penale contestandogli il reato di evasione fiscale e, durante una perquisizione domiciliare, gli sono stati sequestrati dei documenti relativi al suo patrimonio finanziario.

La difesa del sig. Chambaz ha presentato richiesta di poter prendere visione del fascicolo della procedura e dei documenti oggetto del sequestro ma l’amministrazione ha negato la consultazione.

Il Tribunale Amministrativo, ha, intanto, rigettato il reclamo presentato dal sig. Chambaz, confermando le decisioni delle Commissioni di imposta. Questa decisione è stata successivamente impugnata dal contribuente avanti al Tribunale Federale formulando le seguenti eccezioni: i) la sanzione irrogata per il rifiuto di esibire i documenti richiesti viola il diritto a non autoincriminarsi; ii) il divieto di consultare parte del fascicolo giudiziale, come era stato richiesto dalla difesa, viola il diritto di parità delle armi tra le parti processuali; iii) la mancata sospensione della procedura amministrativa in presenza di un’indagine di carattere penale viola il principio di presunzione di innocenza.

Tuttavia il Tribunale Federale ha rigettato il gravame affermando che la procedura amministrativa non avrebbe assunto carattere penale, avendo per oggetto *obligations fiscales* e, pertanto, non potevano trovare applicazione né il diritto al silenzio, *ergo* a non autoincriminarsi, né la presunzione di innocenza.

A questo punto il sig. Chambaz ha denunciato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la violazione del diritto ad un equo processo, così come tutelato dall’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU.

Punto di svolta è stato eccepire che la sanzione irrogatagli per non aver prodotto i documenti richiesti dalle Commissioni di imposta, avendo carattere penale, era suscettibile di consentire l’applicazione, al caso di specie, delle garanzie previste dall’art. 6 del Trattato EDU.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Il contribuente ha peraltro formulato le stesse eccezioni prima rivolte al Tribunale Federale¹.

2. La Corte EDU estende le garanzie previste dall’art. 6 CEDU alla materia tributaria. Il diritto a non autoincriminarsi.

Quanto alla violazione del diritto a non autoincriminarsi, la decisione dei giudici di Strasburgo segna un decisivo passo in avanti nell’evoluzione giurisprudenziale della Corte sull’annoso tema dell’applicabilità delle garanzie previste dall’art. 6 CEDU in materia tributaria.

I giudici di Strasburgo affermano che in presenza di richieste dell’autorità fiscale indirizzate al contribuente, perché questo consegni all’autorità (amministrativa) materiale che può costargli una autoincriminazione penalmente rilevante, il diritto al silenzio oltrepassa i confini del processo penale, assurgendo a garanzia opponibile anche nei procedimenti amministrativi.

Sarà utile, allora, constatare come i giudici giungono a questo importante *dictum*.

I giudici muovono dal principio secondo cui non è applicabile l’art. 6 CEDU alle procedure riguardanti la determinazione di obbligazioni fiscali, non rientrando tali controversie nell’ambito dei diritti ed obbligazioni di carattere civile, nonostante le conseguenze patrimoniali che producono nei confronti dei contribuenti.

Questo principio era emerso in un precedente traumatico (e ormai noto) approccio della Corte EDU alla fiscalità dove, essendo stata chiamata a decidere se l’art. 6 della Convenzione fosse invocabile in un contenzioso di natura tributaria, essa affermò che le questioni tributarie fanno ancora parte del “nocciolo duro” delle prerogative della pubblica autorità e non vengono in gioco i diritti civili ai quali si riferisce letteralmente la norma².

Si invocava l’art. 6 CEDU della Convenzione quale valvola di sicurezza per il riconoscimento del diritto ad un equo processo per la tutela di “diritti civili”.

¹ Sul tema si veda anche F. MARULLO DI CONDOJANNI, *Nemo tenetur se detegere: possibili ripercussioni della recente giurisprudenza CEDU sul sistema tributario*, in *Riv. dir. trib.*, II, 2013, 28 s.

² Cfr. Corte EDU, Camera Grande, 12 luglio 2001, *Ferrazzini c. Italia* (ricorso n. 44759/98).



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Successivamente, però, la Corte ha elaborato il principio che garantisce d’invocare le garanzie convenzionali quando la pretesa tributaria determini anche una risposta sanzionatoria dell’ordinamento³.

La Corte esplicitamente stabilisce l’applicabilità dell’art. 6 CEDU « ogni volta in cui il giudizio verta sul recupero dell’imposta (verosimilmente evasa), purché in connessione con questioni attinenti all’irrogazione di sanzioni per quella violazione sostanziale ed indipendentemente dalla misura e dalla natura pecuniaria della sanzione irrogata »⁴.

Questa rivoluzionaria interpretazione permette, così, di estendere il concetto anche alle sanzioni amministrative tributarie. La Corte, infatti, si sofferma sulla natura punitiva propria anche delle sanzioni amministrative tributarie per assimilarle alle “accuse in sede penale”, partendo dal presupposto che tale concetto, così come acquisito nell’ordinamento convenzionale, ha una valenza autonoma e « non coincide con quello valevole nei diversi ordinamenti nazionali, arrivando a comprendere anche *altri* provvedimenti di natura altrimenti afflittiva »⁵.

L’art. 6 CEDU trova, così, applicazione in materia tributaria relativamente al diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, in linea di continuità con la tendenza della Corte Edu di estendere la portata dell’articolo alla materia tributaria, come già accaduto in relazione alle garanzie procedurali del contribuente sottoposto a indagini fiscali⁶. Nel caso *Ravon* la Corte stabiliva che l’articolo 6 CEDU fosse applicabile in quanto, sebbene la materia tributaria non rientrasse nell’ambito dei diritti ed obblighi di natura civile, « l’effettivo oggetto della questione era il diritto dei ricorrenti al rispetto del domicilio, fattispecie il cui carattere “civile” è manifesto nel diritto nazionale »⁷. Quindi, sia che si tratti di processo, sia che si tratti di procedimento, si assiste ad un sempre più incisivo « recepimento dell’esigenza di “copertura” convenzionale reclamata dalla materia tributaria »⁸.

³ Cfr. Corte EDU, Adunanza Plenaria, 23 novembre 2006, *Jussila c. Finlandia* (ricorso n. 73053/01).

⁴ Cfr. S.F. COCIANI, *Sanzioni tributarie e garanzie processuali*, in L. CASSETTI (a cura di), *Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015)*, Quaderni della ricerca *diritti-cedu.unipg.it*, 2015, 687.

⁵ Cfr. S.F. COCIANI, *op. cit.*, 687.

⁶ Cfr. Corte EDU, sez. III, 21 febbraio 2008, *Ravon ed altri c. Francia* (ricorso n. C-18497/03).

⁷ Cfr. S.F. COCIANI, *L’applicabilità della CEDU agli atti istruttori d’indagine in materia tributaria*, in L. CASSETTI (a cura di), *Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015)*, Quaderni della ricerca *diritti-cedu.unipg.it*, 2015, 697.

⁸ Cfr. S.F. COCIANI, *L’applicabilità della CEDU agli atti istruttori d’indagine in materia tributaria*, 698.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Il caso Ravon è la dimostrazione di come la Corte Edu si preoccupi di accordare le giuste garanzie ai cittadini e, nel caso di specie, di come estendere i principi evocati ad un contesto in cui non risultavano previsti momenti di effettivo contraddittorio tra l’amministrazione controllante ed il privato, sottoposto ad attività istruttorie spesso invasive della sfera più intima dell’individuo, quali accessi ed ispezioni domiciliari. Il fine era quello di garantire che l’azione amministrativa si svolgesse secondo canoni di imparzialità, buon andamento ed economicità che, nell’interesse generale dell’ordinamento stesso, sembra più facile ed immediato assicurare attraverso l’instaurazione del contraddittorio. In modo tale da consentire al contribuente sottoposto a controllo di prendere parte ad un’attività, non più preordinata al solo scopo dell’accertamento, ma, << espressione dell’esigenza di pervenire alla giusta attuazione amministrativa della norma tributaria >>⁹.

L’applicazione dell’articolo 6 CEDU all’istruttoria tributaria, e nel caso Ravon all’attività di controllo, è l’ulteriore dimostrazione che esiste uno Statuto dei diritti del contribuente al quale bisogna accordare le giuste garanzie ed è in questa ottica evolutiva della materia tributaria che si potrà parlare di giusto procedimento e giusto processo.

Ora, tornando al caso Chambaz, tutto consisteva, quindi, nell’accertare se la sanzione irrogata dai tribunali svizzeri avesse natura penale perché, in caso di risposta positiva, si sarebbe potuto estendere all’intero procedimento le garanzie previste dall’art. 6 del Trattato EDU.

Al riguardo bisogna peraltro ricordare che la Corte Edu ha ribadito che, in presenza di determinati requisiti sostanziali (c.d. “criteri Engel”¹⁰), anche la lite sulla sanzione amministrativa (fiscale) rientra nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU, in quanto le relative controversie assumono carattere penale.

Invero, nell’ambito della Convenzione EDU il carattere penale di una sanzione risente della c.d. “concezione autonomistica”, non valendo la distinzione formale prevista nei singoli Stati membri tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. Indi per cui, a prescindere dal criterio formale seguito,

⁹ Cfr. S.F. COCIANI, *L’applicabilità della CEDU agli atti istruttori d’indagine in materia tributaria*, 700.

¹⁰ Cfr. Corte EDU, 8 giugno 1976, *Engel ed altri c. Paesi Bassi* (ricorso n. 5100/71).



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

ovvero dalla collocazione o meno nel codice penale del singolo Stato, spetterà alla Corte qualificare in concreto la natura penale od amministrativa della sanzione.

Ora, nel caso Chambaz lo snodo centrale della decisione si fonda sull’effettiva esistenza di un legame tra il procedimento fiscale, in seno al quale sono state inflitte le sanzioni oggetto di contestazione, e il parallelo procedimento penale avviato dalla autorità federale ove prendeva forma l’evasione fiscale.

Per la Corte Europea le autorità svizzere non hanno condotto i due procedimenti su un “doppio binario”, poiché sostanzialmente si sono verificati: i) il deposito del materiale probatorio proveniente dalla indagine federale per evasione fiscale nel fascicolo giudiziale; ii) la partecipazione del funzionario federale all’udienza davanti al Tribunale Amministrativo.

Per i suddetti motivi i giudici di Strasburgo hanno considerato i due procedimenti strettamente collegati e hanno potuto applicare l’art. 6 CEDU proprio in virtù dell’effetto espansivo dell’indagine federale rispetto a quella fiscale, che ne ha fatto scaturire il carattere penale.

È nel solco dell’applicazione dell’art. 6 CEDU al caso di specie che non può essere sanzionato il contribuente che si sottrae alla consegna di documenti facendo valere il suo diritto a non autoincriminarsi.

Rientra quindi nella sfera del corretto esercizio del diritto di difesa il principio espresso dal brocardo latino secondo cui “*nemo tenetur se detegere*”, il quale costituisce una regola di diritto internazionale generalmente riconosciuta e tutelata in numerosi ordinamenti giuridici nazionali. Lo stesso sig. Chambaz, peraltro, aveva eccepito, davanti alle autorità federali, senza vedersi accolte le sue doglianze, che il diritto a non autoincriminarsi trova, nella legislazione svizzera, protezione esplicita nel codice di procedura penale e implicita nella Costituzione federale. Questo vuol dire che il principio viene riconosciuto non soltanto in ambito penale ma anche costituzionale.

Il principio non trova esplicita menzione nella Convenzione Europea ma rientra, per giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito del diritto ad un equo processo tutelato, appunto, dall’art. 6 CEDU.

Così come affermato in dottrina¹¹, il principio in discorso assume oggi una triplice valenza: i) impedire l’impiego di qualsiasi mezzo coercitivo finalizzato all’ottenimento della confessione; ii) escludere presunzioni legali atte a ribaltare l’onere della prova della colpevolezza, perché in tal caso

¹¹ A. MARCHESELLI, R. DOMINICI, *Giustizia tributaria e diritti fondamentali. Giusto tributo, giusto procedimento, giusto processo*, Torino, 2016, 112.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

si lederebbe il principio della presunzione di innocenza; iii) vietare l’applicazione di sanzioni afflittive atte a reprimere, anche non penalmente, il determinarsi non collaborativo dell’accusato.

I giudici di Strasburgo hanno considerato l’inflizione della sanzione in capo al contribuente, per il rifiuto di collaborare, uno strumento a carattere inquisitorio con lo scopo evidente di procurare un’inversione dell’onere della prova a sfavore dell’accusato, ledendo il principio della presunzione di innocenza e del diritto ad un equo processo. Dalla sentenza Chambaz emerge chiara la conclusione che nel procedimento di matrice tributaria sarà possibile contestare i casi in cui l’inversione dell’onere della prova, scaturita da adempimenti richiesti in maniera coercitiva ai contribuenti, violi il diritto di difesa tutelato dall’art. 6 CEDU.

3. Le ricadute della evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU sull’ordinamento tributario italiano.

Passando ora ad osservare le ricadute di questo principio sull’ordinamento tributario italiano, si pone il problema di coniugare il diritto del contribuente al silenzio, sia con la sanzione amministrativa diretta disposta dall’art. 9 del D. Lgs. n. 471/1997 nelle ipotesi di rifiuto di esibire documenti contabili, la cui tenuta e conservazione è obbligatoria, in sede di verifica, sia con la sanzione indiretta prevista dalle norme sulle singole imposte¹² secondo cui la mancata presentazione di documenti richiesti vieta che tale materiale possa essere considerato a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. L’esercizio del diritto a non autoincriminarsi potrebbe peraltro non limitarsi al solo piano sanzionatorio, potendo il contribuente invocarlo anche in una dimensione procedimentale e processuale: al fine cioè di avvalersi, nelle successive fasi di accertamento e dell’eventuale contenzioso, del materiale probatorio non esibito durante le ispezioni.

Questa prospettiva, però, pare creare qualche problematicità nel nostro ordinamento, ponendosi in contrasto non solo con la citata normativa in materia di imposte e con il principio che afferma il dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente¹³, ma anche

¹² Cfr. l’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini IVA; l’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ai fini delle imposte dirette.

¹³ Previsto dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

con l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la mancata esibizione da parte del contribuente di documenti richiesti nel corso di ispezioni determina l’inutilizzabilità dei relativi atti e documenti, da parte del medesimo contribuente, nel successivo procedimento accertativo e contenzioso.

La partecipazione collaborativa si esprime nel corso dell’indagine attraverso l’imposizione al contribuente di obblighi di fornire dati, notizie o documenti al fine di consentire all’a.f. di reperire materiale istruttorio¹⁴. Il contribuente è così obbligato a collaborare, se riceve richieste in tal senso, in quanto <<in caso di inottemperanza agli inviti andrà incontro a sanzioni dirette ed indirette>>¹⁵.

Peraltro la domanda dell’autorità potrebbe riguardare documenti fiscali per cui è obbligatoria la tenuta e la conservazione, ad esempio *ex art. 22 del D.P.R. n. 600/1973*, cosicché il contribuente sarebbe da un lato giuridicamente obbligato a detenere il materiale ma dall’altro avrebbe dalla sua pur sempre la facoltà di non esibirlo, in linea con le garanzie insite nel diritto di difesa. Questa situazione appare senz’altro paradossale.

Sorgono problemi anche relativamente alla disposizione del c.d. “Decreto Salva Italia” che prevede la punibilità di colui che, a seguito delle richieste presentate nell’esercizio dei poteri istruttori in materia di imposte dirette e IVA, esibisce o trasmette atti o documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero¹⁶.

Ancora, l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede la punibilità relativamente a dati e notizie non rispondenti al vero a condizione che, a seguito delle richieste, si configurino delitti tributari. Da ciò si evince che chi collabora infedelmente con l’Amministrazione finanziaria in certi casi commette un reato, che si aggiunge alle violazioni e sanzioni già previste dall’art. 11, D. Lgs. n. 471/1997, che – come noto – prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per le omissioni o la collaborazione incompleta o mendace¹⁷.

Peraltro, la normativa in materia di *Voluntary Disclosure* di cui alla L. n. 186/2014, al comma 1 dell’articolo 5-*septies* (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero) prevede che l’autore della violazione di cui all’articolo 4 co. 1, che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto

¹⁴ A. FANTOZZI (a cura di), *Diritto Tributario*, Torino, 2012, 640.

¹⁵ A. FANTOZZI (a cura di), *op. cit.*, 640 s.

¹⁶ Cfr. art. 11 comma 1 D.L. n. 201/2011

¹⁷ A. MARCHESELLI, R. DOMINICI, *op. cit.*, 117



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

o parzialmente, o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, venga punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Peraltro la stessa giurisprudenza di legittimità, quanto meno in una prima fase, ha assunto un orientamento che qualifica e sanziona come rifiuto di esibizione e consegna dei documenti anche la dichiarazione resa dal contribuente, contraria al vero, di non possedere la documentazione richiesta, ovvero, la sottrazione della stessa ad ispezione, il tutto non in maniera intenzionale, bensì per semplice errore non scusabile e quindi per dimenticanza, disattenzione e carenze amministrative¹⁸. In una fase successiva¹⁹, tuttavia, ha chiarito che non può costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non sia richiesto espressamente, e specificamente, dagli agenti accertatori. Una posizione simile è stata assunta di recente, in materia di accertamenti basati sul redditometro, affermando anche qui la necessità che l’Ufficio abbia rivolto al contribuente invito specifico alla esibizione di un determinato documento. Le concrete applicazioni giurisprudenziali, in ogni caso, sembrano ancora lontane dal ritenere applicabile al nostro settore il principio del “*nemo tenetur se detegere*” e, seppure isolati, non mancano arresti di chiusura totale nei confronti del principio in questione²⁰.

4. Conclusioni.

In conclusione, per la risoluzione delle problematiche che – anche nel nostro settore – ben possono emergere in relazione al diritto a non autoincriminarsi, sono senz’altro da tenere in debita considerazione le fondamentali garanzie in tema di giusto processo assicurate, oltre che dall’art. 111

¹⁸ Cfr. Cass. n. 21967/2009; Cass. n. 7269/2009; Cass. n. 14027/2011

¹⁹ Cfr. Cass. n. 10448/2013

²⁰ Così in Cassazione n. 20032/2001, a proposito dell’obbligo di dichiarazione degli investimenti e delle attività all’estero, il cui possesso potrebbe costituire, oltre che una violazione amministrativa, anche un reato, si legge testualmente che il principio del “*nemo tenetur se detegere*” non è costituzionalizzato e, comunque, la circostanza della configurabilità del reato è recessiva rispetto all’obbligo di concorso alle spese pubbliche, secondo la propria capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Cost.²¹, anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretata dai giudici di Strasburgo.

A tal proposito il giudice nazionale, in caso di contrasto rispetto a tali superiori principi, dovrebbe senz’altro procedere all’interpretazione della norma interna conformemente al Trattato EDU, sino a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117 co. 1 Cost., rispetto al quale la disposizione convenzionale funge da norma interposta, integrandone così il contenuto²².

Diversamente il processo tributario (così come pure il procedimento tributario) finirebbe per essere caratterizzato da un *deficit* di tutela tanto più odioso quanto più si consideri che le ragioni del processo sono le stesse, qualsiasi sia il settore dell’ordinamento processuale, e senza le giuste tutele (così come anche queste risultano all’esito dell’elaborazione giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale), si rischia di compromettere quelle garanzie imprescindibili senza le quali la stessa definizione di “processo”, in ambito tributario, risulterebbe altrimenti snaturata.

(19.11.2016)

²¹ Che – come noto – sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge e che *ogni processo* si svolge mediante contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e in tempi ragionevoli.

²² Cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 347 e 348